SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 7**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747.

Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

94G0777

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1995, n. 6.

Misure urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, recante istituzione dell'Agenzia spaziale italiana;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di affidare, per un periodo determinato, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ASI ad un organo monocratico, al fine di predisporre un piano di riassetto economico dell'ente e di consentire l'adempimento delle relative funzioni con la massima regolarità;

Considerato che l'analogo disegno di legge, presentato al Parlamento in data 12 novembre 1994, non è stato tempestivamente approvato in via definitiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'Agenzia spaziale italiana - ASI è sottoposta alle disposizioni del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi collegiali previsti dallo statuto dell'ente.

3. L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata ad un amministratore unico, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e competenza professionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnlogica. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

4. Il controllo sugli atti dell'amministratore di cui al comma 3, fatte comunque salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente, è effettuato da un comitato nominato con lo stesso decreto di nomina dell'amministratore, composto da due professionisti, rispettivamente iscritti all'albo nazionale degli avvocati e all'albo nazionale dei revisori dei conti, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro del tesoro, il quale viene collocato in posizione di fuori ruolo.

Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla nomina, l'amministratore, nominato ai sensi dell'articolo 1, provvede alla ricostituzione degli organi consultivi disciolti, nonché alla predisposizione di un piano triennale di riassetto economico-finanziario dell'ente, sentiti i predetti organi consultivi. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Gli organi ricostituiti cessano insieme all'amministratore unico.

Art. 3.

1. La quota di finanziamento, pari al 15 per cento, da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere dell'amministratore unico e di una commissione, nominata dal medesimo Ministro, di cinque esperti altamente qualificati, tre dei quali provenienti dal settore della ricerca scientifica e due, rispettivamente, dai settori delle discipline giuridico-economiche e dell'industria e della tecnologia avanzata. Il decreto è adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione di verifica, composta da cinque esperti di chiara fama nel settore della ricerca scientifica e dell'economia aziendale, sull'attività svolta dall'ASI dal momento della sua costituzione fino al 31 maggio 1994.

2. Sull'esito della verifica di cui al comma 1 il Ministro dell'universitàe della ricerca scientifica e tecnologica presenta una relazione al Parlamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Ferme le disposizioni previste dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il contributo italiano per la partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA), già compreso nel contributo dello Stato a favore dell'ASI, determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è iscritto su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico del bilancio dell'ASI e non possono superare i limiti delle disponibilità derivanti dai risparmi conseguenti alla soppressione degli organi amministrativi di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1995

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

95G0019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1994, n. 748.

Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che demanda ad uno o più regolamenti, tra l'altro, l'individuazione di particolari modalità di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Acquisita l'intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e finalità

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) «Amministrazione della giustizia», il complesso degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia e degli archivi notarili, nonché l'insieme degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione ordinaria;

c) «dirigente responsabile», il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo;

d) «Autorità», l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalità di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati «sistemi informativi automatizzati» negli articoli successivi.

Art. 2.

Criteri della interconnessione

1. I sistemi informativi automatizzati della Amministrazione della giustizia, anche al fine di realizzare l'interconnessione con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standards e criteri definiti dall'Autorità, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente responsabile e l'Autorità.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, individua, con proprio regolamento, i settori e i servizi per i quali particolari esigenze di segretezza impongono che i dati restino riservati alle autorità che legittimamente ne dispongono.

3. L'accesso, anche mediante interconnessione, ai dati ed ai documenti contenuti nei sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia è consentito nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di segreto e di trattamento dei dati personali.

Art. 3.

Personale

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, il Ministro di grazia e giustizia adotta, su proposta del dirigente responsabile, d'intesa con l'Autorità, sentite le strutture centrali interessate ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili, un piano triennale di formazione da verificare annualmente, recante la indicazione delle relative modalità di attuazione.

2. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

Art. 4.

Rapporti con l'Autorità

1. Il piano triennale proposto dall'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 9, comma 2, letttera *b)*, del decreto legislativo identifica i progetti e le realizzazioni che attengono al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2. Verificata la coerenza con le linee stategiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, l'Autorità si attiene a tali finalità.

2. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità per la parte concernente il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito anche il Ministro di grazia e giustizia.

3. Notizie ed informazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati sono fornite all'Autorità ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, del decreto legislativo, nei limiti consentiti dalle disposizioni sul segreto delle indagini, sul segreto d'ufficio e sul trattamento dei dati personali.

Art. 5.

Verifica dei risultati

1. In relazione ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia, la verifica dei risultati conseguiti con l'impiego delle tecnologie informatiche è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Al monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo provvede il dirigente responsabile o, su sua richiesta, l'Autorità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— I commi 1 e 8 dell'art. 16 del D.Lgs. n 39/1993 [Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421] così recitano:

«Art. 16. — 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.

2-7 *(Omissis)*.

8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia».

— Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 39/1993 prevede che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

Note all'art. 3.

— I commi 1 e 2 dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 39/1993 così recitano:

«1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.

2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9».

— Il D.L. n. 320/1987 reca: «Interventi in materia di riforma del processo penale». Si trascrive il testo del relativo art. 9, come sostituito dalla legge di conversione:

«Art. 9 *(Segreto d'ufficio)*. — 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'art. 373 del codice penale».

Nota all'art. 4:

— Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del citato D Lgs. n. 39/1993 alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 7, comma 4. — L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti».

«Art. 9, comma 2, lettere *b)* e *c)*. — 2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

a) (*Omissis*);

b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;

c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera *a)*, integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo».

«Art. 15, comma 1. — Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Note all'art. 5:

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 20, comma 3, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470: «Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione».

Il comma 2 sopracitato stabilisce che· «Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo».

— Il comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/1993, più volte citato, prevede che: «L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 [contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, *n.d.r.*] è oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata».

95G0009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1994.

Individuazione e quantificazione dei profili professionali del personale dei ruoli dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le tabelle *A* e *B* ad essa allegate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1991, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 362, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 27 settembre 1988;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ed in particolare l'art. 9 della medesima, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Servizi tecnici nazionali in sostituzione dei Servizi tecnici già esistenti presso il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, concernente, a modifica ed integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Viste le tabelle *A, B, C, D* ed *E*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, che sostituiscono le corrispondenti tabelle del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, abrogate dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 106/1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 1994, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Vista la nota AGP/2/1.1.2.9207 sf.6.40 in data 30 luglio 1994, con la quale il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato le proposte di determinazione e quantificazione dei contingenti di profili professionali del personale dei ruoli amministrativo e tecnico dei Servizi tecnici nazionali con riferimento alle dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;

Atteso che per siffatta determinazione non occorre procedere alla verifica dei carichi di lavoro trattandosi di una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne è esentata ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, come peraltro confermato nel parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale del pubblico impiego - Sezione prima n. 252/94 del 28 febbraio 1994, n. 3;

Acquisita sulla proposta sopra citata l'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro di cui alla nota n. 188600 del 2 novembre 1994, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dei ruoli dei Servizi tecnici nazionali sono determinate secondo le allegate tabelle *A* (ruolo del Dipartimento), *B* (ruolo tecnico del Servizio dighe), *C* (ruolo tecnico del Servizio geologico), *D* (ruolo tecnico del Servizio idrografico e mareografico), *E* (ruolo tecnico del Servizio sismico), che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Le dotazioni organiche di cui alle predette tabelle si aggiungono a quelle determinate nel complesso con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 novembre 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 62

TABELLA *A*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RUOLO DEL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Dotazione organica complessiva n. 199

	Dotazione organica
Dirigenti	9

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

Nona qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n. 15

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	5
13/A	Direttore amministrativo contabile	2
211/A	Architetto direttore coordinatore	1
222/A	Geologo direttore coordinatore	1
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	2
265/A	Direttore di biblioteca	2
297	Analista esperto di sistema	2
	Totale	15

Ottava qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n. 15

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	7
13	Funzionario amministrativo contabile	2
222	Geologo direttore	1
224	Ingegnere direttore	2
265	Bibliotecario	1
271	Analista di sistema	2
	Totale	15

Settima qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n. 30

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	17
14	Collaboratore amministrativo contabile	6
205	Cartografo	2
223	Geologo	1
225	Ingegnere	2
266	Collaboratore bibliotecario	1
273	Analista	1
	Totale	30

Sesta qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n. 25

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	9
15	Ragioniere	8
188	Assistente tecnico	3
276	Programmatore	2
280	Consollista	3
	Totale	25

Quinta qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n 45

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	35
12 - Autista meccanico specializzato	1
16 - Operatore amministrativo contabile	1
39 - Aggiustatore meccanico specializzato	1
122 - Fotocompositore specializzato	1
264 - Operatore tecnico specializzato di laboratorio	2
283 - Addetto al personal computer	4
Totale . . .	45

Quarta qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n 35

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	4
7 - Dattilografo	2
11 - Autista meccanico	6
23 - Addetto ai servizi di vigilanza	2
38 - Aggiustatore meccanico	10
74 - Sorvegliante idraulico	10
148 - Agente ausiliario di laboratorio tecnico	1
Totale . . .	35

Terza qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n. 25

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi	7
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	13
210 - Addetto alle lavorazioni	5
Totale . . .	25

TABELLA *B*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE

Dotazione organica complessiva n 152

	Dotazione organica
Dirigente generale livello C	1
Dirigenti	21
Totale . . .	22

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

Nona qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n. 35

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
222/A - Geologo direttore coordinatore	5
224/A - Ingegnere direttore coordinatore	30
Totale . . .	35

Ottava qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n. 35

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
222 - Geologo direttore	5
224 - Ingegnere direttore	28
271 - Analista di sistema	1
272 - Analista di procedure	1
Totale . . .	35

Settima qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n. 30

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
203 - Capo tecnico	30
Totale . . .	30

Sesta qualifica funzionale

Dotazione organica cumulativa n. 30

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
188 - Assistente tecnico	19
276 - Programmatore	10
280 - Consollista	1
Totale . . .	30

TABELLA *C*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO GEOLOGICO

Dotazione organica complessiva n. 123

	Dotazione organica
Dirigente generale livello C	1
Dirigenti	12
Totale . . .	13

DOTAZIONI ORGANICHE
DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

Nona qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n. 30

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
204/A - Esperto cartografo	1
211/A - Architetto direttore coordinatore	1
222/A - Geologo direttore coordinatore	23
224/A - Ingegnere direttore coordinatore	4
297 - Analista esperto di sistema	1
Totale . . .	30

Ottava qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n. 30

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
204 - Cartografo direttore	1
211 - Architetto direttore	1
213 - Biologo direttore	1
222 - Geologo direttore	23
224 - Ingegnere direttore	2
258 - Redattore capo	1
271 - Analista di sistema	1
Totale . . .	30

Settima qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n. 35

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
33 - Traduttore interprete	1
203 - Capo tecnico	9
205 - Cartografo	12
212 - Architetto	1
214 - Biologo	1
223 - Geologo	8
266 - Collaboratore bibliotecario	1
273 - Analista	1
274 - Programmatore di sistema	1
Totale . . .	35

Sesta qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n. 15

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
188 - Assistente tecnico di laboratorio	5
206 - Assistente idrogeotopocartografico	6
276 - Programmatore	4
Totale . . .	15

TABELLA *D*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO

Dotazione organica complessiva n. 193

	Dotazione organica
Dirigente generale livello C	1
Dirigenti	22
Totale . . .	23

DOTAZIONI ORGANICHE
DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

Nona qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n. 30

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
222/A - Geologo direttore coordinatore	1
224/A - Ingegnere direttore coordinatore	29
Totale . . .	30

Ottava qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n. 30

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
220 - Fisico direttore	1
222 - Geologo direttore	1
224 - Ingegnere direttore	26
271 - Analista di sistema	1
272 - Analista di procedure	1
Totale . . .	30

Settima qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n. 60

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
203 - Capo tecnico	35
205 - Cartografo	3
221 - Fisico	7
225 - Ingegnere	2
273 - Analista	6
299 - Programmatore esperto	7
Totale . . .	60

Sesta qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n. 50

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
188 - Assistente tecnico	23
193 - Assistente tecnico per le telecomunicazioni	12
276 - Programmatore	13
280 - Consollista	2
Totale . . .	50

TABELLA E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO SISMICO

Dotazione organica complessiva n. 102

	Dotazione organica
Dirigente generale livello C	1
Dirigenti	11
Totale	12

DOTAZIONI ORGANICHE
DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

Nona qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n 25

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
211/A - Architetto direttore coordinatore	3
220/A - Fisico direttore coordinatore	3
222/A - Geologo direttore coordinatore	8
224/A - Ingegnere direttore coordinatore	9
296 - Analista esperto di procedure	2
Totale	25

Ottava qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n 25

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
211 - Architetto direttore	3
220 - Fisico direttore	3
222 - Geologo direttore	8
224 - Ingegnere direttore	9
272 - Analista di procedure	2
Totale	25

Settima qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n 20

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
203 - Capo tecnico	18
273 - Analista	1
274 - Programmatore di sistema	1
Totale	20

Sesta qualifica funzionale
Dotazione organica cumulativa n. 20

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
188 - Assistente tecnico	14
190 - Assistente tecnico per l'elettronica industriale	1
193 - Assistente tecnico per le telecomunicazioni	1
206 - Assistente idrogeotopocartografico	2
280 - Consollista	2
Totale	20

95A0086

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1994.

Dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il movimento franoso in località Montecchi, frazione Silla, del comune di Gaggio Montano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il telegramma in data 20 novembre 1994 con il quale il prefetto di Bologna ha segnalato che in località Silla del comune di Gaggio Montano è in atto un movimento franoso valutato dal tecnico del Dipartimento della protezione civile in 6-7 milioni al m^3, che si muove alla velocità media di circa 50 metri al giorno, velocità destinata ad accelerare in considerazione della conformazione orografica del luogo;

Considerato che dalla relazione del menzionato tecnico risulta che detto evento franoso costituisce un grave stato di incombente pericolo per 26 edifici abitati da 85 persone circa e per 7 capannoni industriali tanto che il sindaco del comune interessato ha disposto con propria ordinanza in data 20 novembre 1994 la evacuazione di dette abitazioni;

Atteso che il prefetto di Bologna d'intesa con la regione Emilia-Romagna, vista anche la richiesta avanzata dal sindaco del comune di Gaggio Montano, ha proposto che venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;

Ritenuto che, effettivamente, il fenomeno franoso avanti descritto determina una situazione di estremo pericolo per numerose abitazioni private ed opifici industriali e che pertanto sia tale da legittimare la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del sopracitato art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1994;

Decreta:

È dichiarato, per la durata di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto, lo stato di emergenza nella località Montecchi, frazione Silla nel comune di Gaggio Montano (Bologna) determinato dall'evento franoso sopra descritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0039

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1994.

Dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il movimento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la lettera in data 14 dicembre 1994 con la quale il prefetto di Parma ha trasmesso copia della deliberazione adottata dalla giunta regionale in data 13 stesso mese, contenente la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune di Corniglio (Parma) interessato da un movimento franoso di eccezionale gravità verificatosi in località «La Lama»;

Considerato che, come riferito dalla stessa giunta regionale nella citata delibera, il movimento franoso in argomento minaccia cinquanta edifici abitativi, cinque stabilimenti per la lavorazione del prosciutto e lo stesso cimitero comunale;

Ritenuto che, effettivamente, il fenomeno franoso avanti descritto determina una situazione estremamente critica con coinvolgimento di strutture ed infrastrutture pubbliche, case di civile abitazione ed opifici industriali e sia tale da legittimare la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del sopracitato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 dicembre 1994;

Decreta:

È dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la durata di mesi dieci a decorrere dalla data del presente decreto, nel territorio del comune di Corniglio (Parma) interessato da un movimento franoso di eccezionale gravità in località «La Lama».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0038

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 dicembre 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1994 relativo agli oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di indirizzo amministrativo;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1994, n. 582, concernente gli oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Rilevato che il testo del decreto considerato presenta una incompletezza relativamente alla definizione del tempo di esecuzione e della spesa massima ammissibile per lo sviluppo delle attività di formazione previste dal tema n. 8 - «Sistema modulare per lo stampaggio di prodotti in materiali plastici»;

Considerato che tale incompletezza ha inciso negativamente sulla possibilità di predisporre offerte valide da parte dei soggetti interessati all'attuazione del Programma;

Considerato altresì l'interesse della pubblica amministrazione alla più larga partecipazione dei soggetti previsti dalla citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, per lo sviluppo integrale degli oggetti di ricerca definiti;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla opportuna integrazione del testo del citato decreto del 3 novembre 1994, n. 582, nonché di prevedere la fissazione di nuovi termini di presentazione delle offerte;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attività di formazione prevista dal tema n. 8 - «Sistema modulare per lo stampaggio di prodotti in materiali plastici» del Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi di cui al decreto 3 novembre 1994, n. 582 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994) sono fissati i seguenti termini temporali e di spesa:

Tempo: La durata massima della formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.100 milioni di lire.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle offerte concernenti gli oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, di cui al decreto 3 novembre 1994, n. 582 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994), sono prorogati al 31 marzo 1995, ore 18.

Roma, 30 dicembre 1994

Il direttore: D'ADDONA

95A0072

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1993;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1993;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 26 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il punto 2 dell'art. 1 dello statuto relativo alla facoltà di scienze economiche e bancarie, viene così sostituito:

2. Facoltà di economia.

Il titolo III relativo alla facoltà di scienze economiche e bancarie è soppresso e sostituito come di seguito specificato, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo III

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 18. — 1. Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea della durata quadriennale:

a) economia politica;

b) economia e commercio;

c) scienze statistiche ed economiche.

2. Il corso di laurea in economia e commercio si articola anche nei seguenti indirizzi:

a) economia bancaria;

b) economia delle istituzioni e dei mercati finanziari,

c) economia ambientale;

d) economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali.

I piani di studio degli indirizzi si uniformano ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992 per i corrispondenti corsi di laurea.

3. Nel diploma di laurea deve essere data menzione del corso di laurea e dell'indirizzo prescelto.

Art. 19. — 1. Il numero degli iscritti di ciascun anno di corso puo essere stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa.

2. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dalla facoltà.

Art. 20. — 1. Sono titoli di ammissione per il corso di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 21. — 1. Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea di economia politica e di economia e commercio sono:

a) quelli indicati nell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà (vedi allegato 3).

2. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 22. — 1. Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea di scienze statistiche ed economiche sono:

a) quelli indicati nell'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia e relative sottoaree (vedi allegato 3);

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facoltà.

Art. 23. — 1. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studio approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue ed informatica.

2. Il regolamento didattico di Ateneo determina i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella V e VIII e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 11 luglio 1992.

Art. 24. — 1. Il piano di studio dei corsi di laurea in economia politica ed economia e commercio comprende: *a)* dieci insegnamenti fondamentali; *b)* l'equivalente di otto insegnamenti annuali caratterizzanti scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea; *c)* altri insegnamenti equivalenti a quattro annualità; *d)* un insegnamento annuale di lingua moderna; *e)* due prove di idoneità, una di lingue ed una di informatica.

2. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

3. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica della facoltà attiverà gli insegnamenti fondamentali scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi dell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A economia politica

due nell'elenco P02A economia aziendale

uno nell'elenco P03X storia economica

uno nell'elenco N01X diritto privato

uno nell'elenco N09X istituzioni di diritto pubblico

uno nell'elenco S01A statistica

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali) (vedi allegato 1.1).

4. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a ventidue annualità, un esame annuale di lingua moderna, due prove di idoneità e l'esame di laurea.

Art. 25. — 1. Il piano di studio del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche comprende: *a)* otto insegnamenti fondamentali; *b)* otto insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea; *c)* altri insegnamenti equivalenti a sette annualità; *d)* un insegnamento annuale di lingua moderna; *e)* una prova di idoneità di lingue.

2. Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni laurea in scienze statistiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche.

3. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli, che compaiono negli elenchi di cui all'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, articolati nelle aree di cui all'art. 22 del presente ordinamento secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22:

tre nell'area matematica;

uno nell'area probabilità;

tre nell'area statistica;

uno nell'area informatica (vedi allegato 1.2).

4. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a ventitre annualità, un esame annuale di lingua moderna, una prova di idoneità, l'esame di laurea.

Art. 26. — 1. La facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e con altri quattro insegnamenti a sua scelta (vedi allegato 2).

2. La facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

3. La facoltà nel rispetto dell'ordinamento individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea con il regolamento didattico della facoltà.

4. La facoltà può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 27. — 1. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica: quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

2. La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

3. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

4. Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali od otto semestrali coordinando moduli didattidi di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

5. La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto degli articoli 24 e 25 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 28. — 1. Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

2. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti negli articoli 24 e 25.

3. Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 29. — 1. Il regolamento didattico di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

2. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico.

Art. 30. — 1. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 31. — 1. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea negli indirizzi di cui all'art. 18.2 debbono uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea.

Art. 32. — 1. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere oltre agli insegnamenti fondamentali:

un insegnamento dell'area statistica;

due insegnamenti dell'area statistica economica;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

un insegnamento della sottoarea economia politica;

un insegnamento della sottoarea analisi economica;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi economica;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dell'area aziendale.

ALLEGATO 1.1

1. Gli insegnamenti fondamentali dei corsi di laurea in economia politica ed economia e commercio sono:

1. Istituzioni di economia;
2. Macroeconomia;
3. Storia economica;
4. Ragioneria generale ed applicata;
5. Economia aziendale;
6. Istituzioni di diritto pubblico;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Matematica generale;
9. Matematica finanziaria;
10. Statistica.

ALLEGATO 1.2

2. Gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono:

1. Istituzioni di analisi matematica;
2. Analisi matematica;
3. Geometria ed algebra;
4. Statistica;
5. Statistica 2;
6. Statistica 3;
7. Calcolo delle probabilità;
8. Fondamenti di informatica.

ALLEGATO 2

Gli insegnamenti caratterizzanti relativi ai corsi di laurea e agli indirizzi sono:

1. *Corso di laurea in economia politica:*

1. Econometria 1;
2. Economia agraria;
3. Economia dello sviluppo;
4. Economia industriale;
5. Economia internazionale;
6. Economia monetaria;
7. Economia pubblica;
8. Politica economica;
9. Programmazione dello sviluppo ed assetto del territorio;
10. Storia del pensiero economico;
11. Economia degli intermediari finanziari;
12. Economia e direzione delle imprese;
13. Finanza aziendale;
14. Diritto commerciale;
15. Diritto della Comunità europea;
16. Diritto pubblico dell'economia;
17. Statistica 2;
18. Statistica economica I;
19. Sociologia;
20. Microeconomia;
21. Economia politica;
22. Sistemi di contabilità macroeconomica;
23. Scienza delle finanze.

2. *Corso di laurea in economia e commercio - indirizzo generale:*

1. Economia agraria;
2. Economia industriale;
3. Economia internazionale;
4. Politica economica;
5. Scienza delle finanze;
6. Marketing;
7. Revisione aziendale;
8. Tecnica bancaria;
9. Tecnica industriale e commerciale;
10. Diritto commerciale;
11. Diritto del lavoro;
12. Diritto fallimentare;
13. Diritto pubblico dell'economia;
14. Diritto tributario;
15. Legislazione bancaria;
16. Statistica 2;
17. Statistica economica I;
18. Microeconomia;
19. Economia politica;
20. Programmazione e controllo;
21. Metodologia e determinazioni quantitative di azienda.

3. *Corso di laurea in economia e commercio - indirizzo istituzioni e mercati finanziari:*

1. Economia internazionale;
2. Economia monetaria;
3. Politica economica;
4. Scienza delle finanze;
5. Economia intermediari finanziari;
6. Economia del mercato mobiliare;
7. Finanza aziendale;
8. Tecnica di borsa;
9. Diritto commerciale;
10. Diritto degli intermediari finanziari;
11. Legislazione bancaria;
12. Modelli matematici per i mercati finanziari;
13. Microeconomia;
14. Economia politica;
15. Economia delle aziende di credito;
16. Economia delle aziende di assicurazione.

4. *Corso di laurea in economia e commercio - indirizzo economia bancaria:*

1. Economia monetaria;
2. Politica economica;
3. Finanza aziendale;

4. Tecnica bancaria;
5. Economia delle aziende di credito;
6. Economia degli intermediari finanziari;
7. Diritto bancario;
8. Diritto commerciale;
9. Diritto degli intermediari finanziari;
10. Diritto della Comunità europea;
11. Diritto tributario;
12. Legislazione bancaria;
13. Economia dei mercati mobiliari;
14. Economia internazionale;
15. Scienza delle finanze;
16. Tecnica industriale e commerciale.

5. *Corso di laurea in economia e commercio - indirizzo economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali:*

1. Economia internazionale;
2. Economia pubblica;
3. Istituzioni economiche internazionali;
4. Contabilità nazionale;
5. Politica economica;
6. Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
7. Sociologia;
8. Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
9. Contabilità di Stato;
10. Diritto amministrativo;
11. Diritto del lavoro;
12. Diritto pubblico dell'economia;
13. Storia delle amministrazioni pubbliche;
14. Microeconomia;
15. Economia politica;
16. Programmazione e controllo;
17. Statistica economica.

6. *Corso di laurea in economia e commercio - indirizzo economia ambientale:*

1. Economia agraria;
2. Economia dello sviluppo;
3. Economia pubblica;
4. Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
5. Politica economica dell'ambiente;
6. Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
7. Tecnologia dei cicli produttivi;
8. Diritto regionale e degli enti locali;
9. Demografia;
10. Contabilità di Stato;
11. Microeconomia;
12. Politica economica;
13. Economia internazionale.

Inoltre quattro annualità debbono essere tratte da discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
E03A Ecologia;
G03A Assestamento forestale e selvicoltura;
H02X Ingegneria sanitaria ambientale;
H10B Architettura del paesaggio e del territorio;
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;
H14B Urbanistica;
M06A Geografia.

7. *Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche:*

1. Statistica 4;
2. Statistica economica 1;
3. Statistica economica 2;
4. Demografia;
5. Statistica aziendale;
6. Indagini campionarie e sondaggi demoscopici.

Sottoarea economica politica:

7. Istituzioni di economia;
8. Microeconomia;
9. Macroeconomia;
10. Economia politica 4.

Sottoarea analisi economica.

11. Analisi economica 1;
12. Analisi economica 2;
13. Econometria 1;
14. Econometria 2.

Area aziendale:

15. Economia aziendale.

ALLEGATO 3

Elenco degli insegnamenti complementari che verranno attivati relativi ai seguenti raggruppamenti:

Area economica:

P01A Economia politica;
P01B Politica economica;
P01C Scienza delle finanze;
P01D Storia del pensiero economico;
P01F Economia monetaria;
P01G Economia internazionale;
P01H Economia dello sviluppo;
P01I Economia dei settori produttivi;
P01J Economia regionale;
P03X Storia economica;
G01X Economia ed estimo rurale;
M06B Geografia economico-politica.

Area aziendale:

P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale;
P02E Economia degli intermediari finanziari;
C01B Merceologia.

Area giuridica:

N01X Diritto privato;

N04X Diritto commerciale;

N05X Diritto dell'economia;

N06X Diritto della navigazione;

N07X Diritto del lavoro;

N08X Diritto costituzionale;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N10X Diritto amministrativo;

N13X Diritto tributario;

N14X Diritto internazionale;

N15X Diritto processuale civile;

N17X Diritto penale.

Area matematico-statistica:

S01A Statistica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale;

S02X Statistica economica;

S03A Demografia;

S03B Statistica sociale;

S04A Matematica per le applicazioni economiche;

S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali;

A01A Logica matematica;

A01B Algebra;

A01C Geometria;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A04A Analisi numerica;

A04B Ricerca operativa;

K04X Automatica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 21 dicembre 1994

Il rettore: TOSI

95A0098

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE F.L. 20 dicembre 1994, n. 35/94.

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1994 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

A tutte le amministrazioni provinciali - Loro sedi

A tutti i comuni - Loro sedi

A tutte le comunità montane - Loro sedi

Ai prefetti della Repubblica - Loro sedi

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - AOSTA

e, per conoscenza:

Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali - ROMA

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali - ROMA

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ROMA

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - ROMA

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - ROMA

Alla Cassa depositi e prestiti - ROMA

Al Commissario dello Stato nella regione siciliana - PALERMO

Al rappresentante del Governo nella regione sarda - CAGLIARI

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia - TRIESTE

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario - Loro sedi

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta - AOSTA

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione - Loro sedi

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno - Sede

All'A.N.C.I. - Via dei Prefetti n. 46 - ROMA

All'U.P.I. - Piazza Cardelli n. 4 - ROMA

All'U.N.C.E.M. - Via Palestro n. 30 - ROMA

All'Istituto nazionale di statistica - ROMA

§ 1. PREMESSA.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i soli enti in situazioni strutturalmente

deficitarie, individuati con i criteri di cui al comma 2 dello stesso art. 45, hanno l'obbligo di assicurare che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 1994, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. In base al combinato disposto della predetta normativa e delle disposizioni contenute al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrato da ultimo dalle disposizioni dell'art. 20 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, i predetti enti in situazioni strutturalmente deficitarie hanno l'obbligo di assicurare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalità di cui allo stesso capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'art. 61, comma 1.

In base al predetto art. 45, comma 8, con decreto del Ministro dell'interno n. 15892/740701/02 del 27 luglio 1994, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1994, sono state stabilite le modalità delle certificazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ulteriore di attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la sanzione della perdita della quota del 3 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno 1994, di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Si sottolinea che per l'individuazione degli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera *b)*, sono stati adottati i decreti 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente n. 298 del 21 dicembre 1993 e n. 181 del 4 agosto 1994 ed è stata emessa la circolare F.L. 20/94 del 28 luglio 1994.

Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi sono state stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare.

Il summenzionato istituto provvederà direttamente alla fornitura alle prefetture della Repubblica ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in numero sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali.

I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1995, di cui al precitato decreto ministeriale.

A ciascuna provincia, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana, tenuti all'adempimento, vanno forniti una copia del decreto, una copia della presente circolare e tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province).

Considerato che la modulistica è utilizzabile per la certificazione di ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, le prefetture e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta vorranno trattenere ai propri atti i modelli non utilizzati per l'adempimento del 1994, in modo da poterli riutilizzare per gli adempimenti degli anni successivi.

Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi.

Al riguardo si precisa che, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., avverso i provvedimenti di sanzione emessi è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non è ammesso ricorso gerarchico.

Le prefetture hanno, infatti, il compito di curare l'acquisizione delle certificazioni, di effettuare il controllo formale e sostanziale delle stesse e di istruire il procedimento amministrativo che sfocerà nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata.

Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.

§ 2. ENTI TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE.

Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1994 tutte le province, escluse quelle autonome, tutti i comuni e tutte le comunità montane che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, versino in situazioni strutturalmente deficitarie e cioè:

gli enti locali che abbiano adottato la delibera di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge e fino al 31 dicembre 1994;

gli enti locali che dal conto consuntivo dell'anno 1993 presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate dalla tabella dei parametri obiettivi, di cui ai decreti del Ministro dell'interno 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993 e n. 181 del 4 agosto 1994.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini della presentazione della certificazione del tasso di copertura, agli enti in condizioni strutturalmente deficitarie sono equiparati gli enti che non abbiano presentato la tabella in allegato al certificato del conto consuntivo dell'anno 1993 e gli enti che non abbiano approvato il conto consuntivo dell'anno 1993.

I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.

Unica eccezione è fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

§ 3. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE.

3.1. La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con il decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopiata.

3.2. Il modello è distinto per tipo di ente:

modello per le amministrazioni provinciali o per le comunità montane;
modello per i comuni.

È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente.

È altresì fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica.

I modelli sono composti ciascuno di cinque pagine e di quattro quadri:

quadro 1: o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto è indicato in modo particolareggiato sul modello);

quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2;

quadro 3: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina;

quadro 4: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.

§ 4. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.

Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come elementi costitutivi della obbligazione, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1994 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo è ovviamente connesso al secondo, per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1994, salvo uno svuotamento del suo significato, *nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.*

Si sottolinea che le disposizioni di cui all'art. 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, rappresentando disposizioni transitorie per l'anno 1993, *non sono piu applicabili* a partire dall'anno 1994.

Si richiama, comunque, l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento.

Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, così come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero.

Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi (da rispettare pena la sanzione) ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge n. 415 del 1989 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario è facoltativo, non essendo richiamato dalla norma. Per le entrate si considerano i soli accertamenti di entrata da tariffa e, per i servizi a domanda individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioe un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o piu particolari servizi. Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni (ad eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato. Tali contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.

Si richiama l'attenzione sul dispositivo dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale, ad integrazione della precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da coprire con le tariffe, dell'ammortamento finanziario delle opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in base a contratti di appalto stipulati dopo il 1° gennaio 1993.

L'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58, devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti misure minime:

a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle seguenti lettere *b)* e *c)*;

b) per gli enti dissestati di cui all'art. 45, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992 resta fermo il dispositivo dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che prevede l'adeguamento tariffario ai limiti massimi (100 per cento);

c) al 70 per cento per gli enti in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'art. 45, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Dal combinato disposto della predetta normativa e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, si evince che i soli enti di cui alle predette lettere *b)* e *c)*, *tenuti alla certificazione*, sono passibili della sanzione di cui al comma 8 del citato art. 45 per il mancato rispetto delle percentuali minime, rispettivamente del 100% e del 70%, di copertura dei costi di gestione del servizio stesso.

I successivi commi 2 e 3 del precitato art. 61 dettano i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime.

È importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa è istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, contrariamente a quanto disposto negli anni passati. Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi, tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati.

Si precisa che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato precedentemente.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circolare n. 95/B - prot. n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Servizio III - Divisione V, indirizzata a tutti gli enti locali, la quale reca chiarimenti in materia.

Per il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono state previste, dall'art. 79, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993, la possibilità di modificare le tariffe, per l'anno 1994, entro il 28 febbraio 1994 e la facoltà del beneficio, previsto all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992 del riequilibrio tariffario entro il 30 novembre 1994, per l'anno stesso.

Il successivo comma 5 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come sostituito dall'art. 20, lettera *c)*, del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, prevede che, in via transitoria per gli anni 1994 e 1995, il costo di esercizio di cui all'art. 61 è determinato per deduzione, dal costo complessivo dell'intero servizio nettezza urbana, di una quota, stabilita dall'ente in sede previsionale e comunque non inferiore al 5 per cento dello stesso costo complessivo, a titolo di costo per lo smaltimento rifiuti di strade ed aree. Con apposito decreto ministeriale *in itinere* si recepisce, nella certificazione, la predetta disposizione normativa.

Con la firma del quadro I del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che:

gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;

gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione;

gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;

non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente, si fa riferimento alle istruzioni già fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato n. 1 della circolare F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.

Occorre, naturalmente, tralasciare le disposizioni relative ai consorzi di enti locali, in quanto enti non tenuti alla certificazione, per i quali, tra l'altro, non è più previsto il relativo modello.

Si rende, comunque, opportuno sottolineare che l'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, con la dizione, alquanto generica, «enti locali» estende il proprio contenuto normativo, ai fini della sanzione, anche alle comunità montane, escluse invece dalla precedente normativa. Ciò ha costituito oggetto del decreto ministeriale 15 marzo 1994 precitato.

§ 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.

Le certificazioni debbono essere presentate — in duplice esemplare — improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto 27 luglio 1994, del 31 marzo 1995 alle prefetture competenti per territorio ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1995).

§ 6. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.

È appena il caso di sottolineare che i decreti — del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data — 15 marzo 1994 hanno delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonché le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per le certificazioni dell'anno 1994.

I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - Via C. Balbo 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il 31 luglio 1995, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovrà essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato n. 2 alla presente circolare ed all'allegato n. 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.

Contestualmente ciascuna prefettura vorrà *trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto.* Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 5.

Ulteriore adempimento è l'inoltro di copia dei provvedimenti di sanzione adottati alla procura regionale della Corte dei conti competente per territorio dandone contestuale comunicazione a quest'ufficio.

Ciascuna prefettura trasmetterà, inoltre, a questo Ministero, copia degli eventuali ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti locali, nonché copia delle eventuali memorie difensive e degli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti stessi. Ciò al fine di provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni già applicate.

§ 7. ADEMPIMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.

Si premette che il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, ha operato il trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di finanza regionale e comunale.

Tuttavia, in assenza di apposita normativa regionale, gli enti locali della regione stessa, individuati con i criteri di cui al paragrafo 2, sono, comunque, tenuti agli adempimenti di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Spetta, pertanto, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta verificare, per gli enti di quella regione, il rispetto delle predette disposizioni, provvedendo all'acquisizione delle certificazioni dimostrative, curandone il controllo ed adottando gli eventuali provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui all'art. 45, comma 8, predetto.

Per quanto attiene alla redazione delle certificazioni, si fa riferimento alle istruzioni di cui alla presente circolare.

La presidenza stessa provvederà a trasmettere un originale delle certificazioni dell'anno 1994, unitamente ad una copia autenticata dei provvedimenti sanzionatori, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - piano III - via Cesare Balbo n. 39 - Roma, possibilmente entro il termine del 31 luglio 1995, segnalando nel contempo alla competente procura regionale della Corte dei conti i provvedimenti di sanzione.

Sarà, inoltre, cura della presidenza della giunta segnalare i provvedimenti sanzionatori perfezionati comunicando tempestivamente ogni ulteriore sviluppo al riguardo, anche in esito ad eventuali ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti.

Quest'ufficio provvederà a trattenere le somme dovute dagli enti locali a titolo di sanzione, in base ai provvedimenti adottati, in sede di erogazione delle somme dovute a titolo di trasferimento erariale dello Stato agli enti locali e provvederà alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione nel caso di atti di accoglimento dei ricorsi, tempestivamente trasmessi.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
SORGE

ALLEGATO 1

CODICI DEL TIPO DI GESTIONE

Codice 1: Servizio gestito direttamente o in economia oppure a mezzo di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990.

Codice 2: Servizio gestito con azienda municipalizzata oppure a mezzo di istituzione costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 3: Servizio gestito con azienda provincializzata.

Codice 4: Servizio gestito con azienda consortile.

Codice 5: Servizio in concessione ad impresa privata oppure gestito a mezzo di azienda speciale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 6: Servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici oppure gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 7: Servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.

Codice 8: Servizio con gestione consortile, ente consorziato.

Codice 9: Servizio con altra fattispecie di gestione oppure con gestione mista che ricomprenda:

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di istituzione ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo azienda speciale costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituite ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione affidata ad un consorzio rivisto e trasformato in corso d'anno ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione affidata ad un consorzio soppresso in corso d'anno e successivamente gestito con altra forma.

ALLEGATO 2

MODELLO A)

PREFETTURA DI ____________________

____________________ , lì ____________________

allegato alla lettera

n. ______________ del ____________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1994

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA ENTRO IL TERMINE DEL 31 MARZO 1995 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL' ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE III

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO B)

PREFETTURA DI ____________________

____________________, li ____________________

allegato alla lettera

n. __________ del ____________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1994

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA OLTRE IL TERMINE DEL 31 MARZO 1995 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE III

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO C)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, li ____________________

allegato alla lettera

n. ____________ del ____________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1994

ELENCO DEGLI ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE O CHE HANNO PRODOTTO UNA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL' ELENCO n. ☐

ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE		ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA	
CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE
	TOTALE ENTI		TOTALE ENTI

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE III IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

95A0074

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il commissario prefettizio di Ucria (Messina) con deliberazione n. 44/C del 27 aprile 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Marcello Isaia per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Messina, con nota n. 1567/III Settore del 10 ottobre 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dottor Marcello Isaia ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Lino Aliotta.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1994 il dott. Lino Aliotta è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Marcello Isaia.

Il consiglio comunale di Strongoli (Catanzaro) con deliberazione n. 83 del 24 giugno 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Alfredo Santo, del dott. Maurizio Arlacchi e del dott. Tommaso Taverriti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Catanzaro, con nota n. 2811/GAB. del 25 ottobre 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Tommaso Taverriti ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Gianfranco Pileggi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Strongoli (Catanzaro) il dott. Gianfranco Pileggi, in sostituzione del dott. Tommaso Taverriti.

Il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) con deliberazione n. 75 del 26 novembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Maria Grazia D'Ascia, del dott. Ciro Cimmino e del rag. Aniello Noviello per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 12571/GAB./EE.LL. del 26 ottobre 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Ciro Cimmino ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Luca Raffone.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) il dott. Luca Raffone, in sostituzione del dott. Ciro Cimmino.

Il commissario prefettizio di Frattaminore (Napoli) con deliberazione n. 119 del 14 aprile 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Emilia Tesoro, del dott. Aldo Del Vecchio e del rag. Michele Parisi Noviello per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 012571/GAB. del 13 ottobre 1994, ha fatto presente che la componente della commissione suddetta dott.ssa Emilia Tesoro ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Salvatore Nacarlo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Frattaminore (Napoli) il dott. Salvatore Nacarlo, in sostituzione della dott.ssa Emilia Tesoro.

Il consiglio comunale di Ardea (Roma) con deliberazione n. 42 del 22 luglio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Lelio Tramontozzi, del dott. Ulderico De Nicola e della dott.ssa Isabella Belardi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Roma, con nota n. 8653/5860/93 Gab. Serv. Amm.ne Civ. - Prot. Civ. del 5 agosto 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Ulderico De Nicola ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Anna Maria Verucci.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1994 è stata nominata membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Ardea (Roma) la dott.ssa Anna Maria Verucci, in sostituzione del dott. Ulderico De Nicola.

95A0075

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 gennaio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1629,99
ECU	1989,24
Marco tedesco	1045,87
Franco francese	302,89
Lira sterlina	2533,33
Fiorino olandese	933,02
Franco belga	50,814
Peseta spagnola	12,196
Corona danese	265,97
Lira irlandese	2503,83
Dracma greca	6,739
Escudo portoghese	10,172
Dollaro canadese	1161,71
Yen giapponese	16,159
Franco svizzero	1246,84
Scellino austriaco	148,64
Corona norvegese	239,76
Corona svedese	216,87
Marco finlandese	339,51
Dollaro australiano	1246,45

95A0143

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1994, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau di Bologna è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in buoni del Tesoro per un valore di L. 80.000.000 oltre agli interessi maturati, esigibili presso la Cassa rurale ed artigiana di Mantignana ed in L. 1 000.000 presenti in un libretto di risparmio presso la stessa banca, disposto dal sig. Fabrizio Susa con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Filippetti, notaio in Terni, numero di repertorio 15180.

95A0076

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1994, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nel deposito a risparmio n. 1709328 del Credito commerciale di Cremona ammontante a L. 85.000.000, disposto dalla sig.ra Elsa Galli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Ambrogio Squintani, notaio in Cremona, numero di repertorio 67236.

95A0077

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare due legati

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000 000, disposto dalla sig.ra Clorinda Papini con testamento pubblicato per atto dott. Alessandro Beretta Anguissola, notaio in Empoli, numero di repertorio 7526/2620.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto dalla sig.ra Elisa Masetti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Anna Atorino, notaio in Modena, numero di repertorio 166343/3474.

95A0078

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare due legati

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1994, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in 1/3 (pari a L. 18.000.000) del periziato valore di un appartamento, ammontante a L. 54.000.000, sito in Seriale (Bergamo), via Cesare Battisti, 61/*b*, disposto dalla sig.ra Egidia Restelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Leidi, notaio in Bergamo, numero di repertorio 105770.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1994, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in un terreno sito in Abbiate Guazzone, via Colombini, del periziato valore di L. 70.000.000, disposto dalla sig.ra Consuela Braga con testamento olografo pubblicato per atto dottor Andrea Bortoluzzi notaio in Cuvio, numero di repertorio 31099/2601.

95A0079

Autorizzazione alla Fondazione Centro auxologico italiano di Piancavallo, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1994, la Fondazione Centro auxologico italiano di Piancavallo, in Milano, è autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Virgilio Liccioli con testamento pubblicato per atto dott. Luigi Prinetti, notaio in Milano, numero di repertorio 65521/6070 e consistente in un immobile sito in comune di Valsolda (Como) - località San Mamete, via Statale n. 54, con tutti i mobili, arredamento e altro, del periziato valore di L. 270.000.000.

95A0080

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 5508 del 1° ottobre 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Ciba-Geigy» la donazione della somma di L. 1.400.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n 2667 del 6 giugno 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Hospal S p a » la donazione di un personal computer Macintosh completo di monitor, tastiera e stampante del valore di L. 6 230 000 + I V A

Con decreto del prefetto di Brescia n 3039 del 6 giugno 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare di Brescia la donazione concernente la somma di L 5.000 000

Con decreto del prefetto di Brescia n 3674 del 6 giugno 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca credito bergamasco, la donazione concernente la somma di L 30 000 000 per sovvenzionare diverse iniziative.

Con decreto del prefetto di Brescia n 3675 del 6 giugno 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'E U.L O. la donazione della somma di L. 1.500 000 per l'organizzazione del seminario «Calcolo parallelo in ingegneria strutturale»

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3677 del 6 giugno 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del «Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica» la donazione consistente in diverse apparecchiature per un valore complessivo di L. 87.520 000

Con decreto del prefetto di Brescia n 3679 del 6 giugno 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del prof Nardi della cattedra di igiene la donazione consistente in un fax Lanier 125 (valore di L 3 300.000).

Con decreto del prefetto di Brescia n 3695 del 6 giugno 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del «Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica» la donazione consistente in diverse apparecchiature per un valore complessivo di L 106.210 000

Con decreto del prefetto di Brescia n 4121 del 18 luglio 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Cariplo la donazione della somma di L 130 000.000

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4340 del 18 luglio 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Hoechst Italia S p.a » la donazione concernente un T V color ed una telecamera (valore pari a L 6 400 000).

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4447 del 18 luglio 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Ghedini editore» la donazione della somma di L 4 500 000.

Con decreto del prefetto di Brescia n 4448 del 18 luglio 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Tecnogen S p a » la donazione della somma di L. 5.000 000.

Con decreto del prefetto di Brescia n 4449 del 18 luglio 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del dott Tonini Gabriele la donazione consistente in diverse strumentazioni tecnico-scientifiche del valore di L. 20.000.000

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4450 del 18 luglio 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Pfizer italiana S p a » la donazione della somma di L 9 000 000

95A0058

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Parola geom. Ezio e C., in Besozzo

Con decreto ministeriale 14 novembre 1994, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 89 009 110 dovuto dalla S.n c Parola geom Ezio e C di Besozzo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1994, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 602, e successive modificazioni

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia - sezione staccata di Varese, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari

95A0065

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Impregilo S.p.a. (già Cogefar Impresit S.p.a.). (Comunicazione n. SOC/RM/94012044 del 29 dicembre 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società predetta tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Impregilo S.p.a. (*) (già Cogefar Impresit S.p.a.)	27,34 G. Agnelli & C. S.A.P.A. (alleg. *A*)	37,20 G. Agnelli & C. S.A.P.A. (alleg. *B*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati A, B, C e D sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A0066

REGIONE SARDEGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Guspini

Il comitato circoscrizionale di controllo degli atti amministrativi degli enti locali di Cagliari, con provvedimento n. 332/01/93 del 9 febbraio 1993, ha approvato la deliberazione del consiglio comunale di Guspini n. 35 del 17 febbraio 1993, di approvazione definitiva della «Variante n. 8 allo strumento urbanistico vigente - adeguamento degli insediamenti produttivi» del comune di Guspini (Cagliari).

95A0069

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine della suindicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 10, all'art 5, comma 1, nel comma 9 dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dal medesimo comma 1, in luogo delle parole: «... dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto;», leggasi: «... dalla data di entrata in vigore del presente decreto;»;

alla pag. 11, all'art. 8, comma 1, nel comma 2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dallo stesso comma 1, in luogo delle parole: «... *previste* per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ...», leggasi: «... *prevista* per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ...»;

alla stessa pag. 11, all'art. 11, comma 1, secondo periodo, in luogo delle parole: «... le tariffe *che saranno* fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994,», leggasi: «... le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994,».

95A0144

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURPO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 7 0 9 5 *

L. 1.300